

# COPIA ORDINANZA N. 7 DEL 14-05-2021 Ordinanza Sindacale n. 3 del 14-05-2021

OGGETTO OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO INCENDI ANNO 2021

#### **IL SINDACO**

quale Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 1 del 2018 "Codice di protezione civile";

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

## Visti:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed, in particolare, l'art. 15 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000 n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- il D.P. n. 297 emanato dal Presidente della Regione Sicilia dal titolo "Fuochi controllati in agricoltura", ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2, della L.R. n° 16 del 6 Aprile 1996, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n°.14.
- la L.R. 31 agosto 1998, n° 14, in materia di protezione civile e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

- il titolo III del D. Lgs. N. 139 dell'08/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme in materia ambientale".

# Considerato che:

- con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;
- l'art. 4, comma 8, della L. 11/08/2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in loco, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture;

Dato atto che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 16/96 e dell'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, viene fissato dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico — Pianificazione provinciale", con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio e, nel contempo, a verificare il puntuale rispetto delle citate ordinanze sia da parte dei privati sia da parte degli enti pubblici;

## Visti:

- l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- le ordinanze dell'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste che dichiarano lo stato di "grave pericolosità" per il verificarsi di incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;
- gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 14, 15, e 29 del D. lgs. 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2021

## È FATTO DIVIETO ASSOLUTO:

- 1. di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo;
- 2. di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio:
- 3. accendere fuochi di ogni genere;
- 4. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- 5. far brillare mine o usare esplosivi;
- 6. usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- 7. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;

- 8. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- 9. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/ o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- 10. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- 11. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 12. abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

## **ORDINA** inoltre

- 1. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti a riposo e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di natura pubblica e privata, di procedere a propria cura e spese, entro il 14 Giugno 2021, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e dalla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
- 2. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri etc, confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità della distanza e dall'angolazione necessaria.
- 3. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente ed all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- 4. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o riposo di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare fasce protette di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro della vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.
- 5. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco.
- 6. Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, nonché con strade, centri abitati ed abitazioni isolate di provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante esistenti lungo la fascia il perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
- 7. Il divieto assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 182 del D. lgs n.152.2006.
- 8. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti;

#### **AVVERTE**

I proprietari ed i trasgressori, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

### **SANZIONI**

- 1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.
- 2. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00, ai sensi del T.U.E.L, art. 7-bis.
- 3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16). 4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

#### INVITA

Tutti i cittadini residenti e non, cui corre l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, sono tenuti a segnalare immediatamente situazioni di pericolo alle competenti Autorità:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/811936)
- Polizia Municipale (Tel. 0934/811928)
- Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

## **DISPONE**

- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente
- la trasmissione:
  - alla Prefettura di Caltanissetta;
  - alla Questura di Caltanissetta:
  - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta;
  - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta;
  - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta;
  - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
  - al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
  - al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
  - alla locale Stazione dei Carabinieri di Villalba;
  - al Comando di polizia Municipale di Villalba;
  - All'Anas Struttura territoriale Sicilia:
  - alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Direzione Compartimentale Piazza Cairoli 5 Palermo)

#### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art, 3 c. 4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà esperire, entro 60 giorni dalla

pubblicazione della presente, ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionalesezione distaccata di Palermo, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Villalba, 13 maggio 2021

Il Sindaco (F.to Maria Paola Immordino)